

Attivazione della piattaforma “Whistleblowing” per la segnalazione di illeciti

Che cosa significa Whistleblowing

Il sistema **Whistleblowing** è uno strumento di compliance aziendale, volto a proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il “**Whistleblower**” (segnalatore o segnalante, in italiano) è un soggetto (azionista, dipendente, ex dipendente, tirocinante, collaboratore, consulente, cliente, fornitore, e in generale tutti gli stakeholder dell'azienda) che segnala un illecito rilevato durante il rapporto lavorativo con l'azienda.

Ambito di applicazione

La protezione dei segnalanti è prevista dal D.lgs. n. 24/2023 che impone, tra l'altro, l'obbligo di predisporre canali di segnalazione dedicati.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Canali di segnalazione:

- **Segnalazione interna**

SEGNALAZIONE INTERNA TRAMITE PORTALE DEDICATO

L'azienda ha attivato una piattaforma di segnalazione alla quale il Whistleblower potrà accedere tramite il seguente link:

<https://gualadispensing.smartleaks.it/>

Accedendo al link sopra indicato viene visualizzata una schermata iniziale in cui è possibile procedere direttamente all'inserimento dei dati utili per effettuare la segnalazione oppure inserire il codice per vedere lo stato della pratica se la segnalazione è già avvenuta.

avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, o minacciato, vessato o discriminato in alcun modo, per aver effettuato una segnalazione in buona fede.

QUALI RESPONSABILITÀ TI ASSUMI IN CASO DI SEGNALAZIONI ILLECITE?

In caso di Segnalazioni infondate, fatte in malafede o al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti è prevista una responsabilità penale e disciplinare per cui la Società si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

Vuoi inviare una segnalazione?

[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

[Accedi](#)

All'invio della Segnalazione verrà rilasciato, a titolo di ricevuta, un codice univoco attraverso il quale si potrà monitorare lo stato di lavorazione della stessa: in caso di perdita o smarrimento del codice non si potrà più accedere alla pratica e bisognerà crearne una nuova.

Le segnalazioni vengono gestite in maniera tale da garantire e rispettare la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati e l'anonimato dei dati identificativi del segnalante.

SEGNALAZIONE INTERNA TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA

Invio di lettera raccomandata in forma cartacea (anche anonima) all'indirizzo del Comitato etico all'attenzione del componente del Comitato Etico Avv. Elena Comaschi, Studio Legale Gastini, Piazzetta Santa Lucia 1 - 15121 Alessandria (AL) in busta chiusa con indicazione della dicitura "riservata". In tal caso, al fine di garantire la riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Comitato è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore. Il Comitato

Etico è l'ente, dotato di autonomia e indipendenza e professionalità, nominato dall'azienda e preposto al ricevimento della segnalazione, il quale dovrà:

- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data del ricevimento.

Utilizzando il canale interno di segnalazione è possibile specificare se si intende o meno mantenere riservata la propria identità.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing. Ad esempio, se una segnalazione perviene in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, colui che la riceve, senza aprirla, la trasmette tempestivamente ai soggetti competenti.

• **Canale esterno (ANAC)**

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

• **Segnalazione pubblica**

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.